

	<p>LICEO STATALE “F. BUONARROTI” Indirizzo scientifico – Indirizzo scientifico opzione scienze applicate – Indirizzo Linguistico L.go Concetto Marchesi – PISA tel. 050570339 – fax 050570180 – e mail: pips04000q@istruzione.it pec: pips04000q@pec.istruzione.it www.liceofilippobuonarroti.it</p>	
---	--	---

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI

Parte Prima

Premessa

Il documento diramato dal MIUR nel 2022, “Orientamenti interculturali”, redatto da un organismo interno al Ministero stesso, l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione internazionale, propone un aggiornamento delle Linee Guida della CM del 2014 per la promozione di nuove strategie didattiche atte al miglioramento delle relazioni tra studenti in un contesto di pluralismo culturale crescente e reso più complesso, negli ultimi anni, dalle conseguenze socio-economiche nonché emotive derivanti dalla pandemia e dal contesto geopolitico internazionale. L’arricchimento derivante dalla presenza di studenti con bagaglio culturale, linguistico, religioso altro dal contesto maggioritario stimola il sistema-scuola a ripensare se stesso continuamente, in un’ottica di didattica vista come ricerca di nuove strade per un’offerta educativa e formativa che sia derivata dall’osservazione di un tessuto umano reale e complesso e che sia aperta quindi alla ideazione e sperimentazione di attività volte al coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, dagli alunni in primis a tutto il personale. Tutto in un’ottica di crescita civile e politica delle generazioni future, in coerenza con la recente introduzione di percorsi di Educazione Civica (legge 92/2019). Novità di carattere normativo, modelli di integrazione e di sostegno didattico collaudati in diverse realtà scolastiche italiane, l’inserimento di studenti non italofofoni nelle scuole del secondo ciclo, la valutazione, gli esami, la didattica dell’italiano come seconda lingua, la formazione del personale scolastico sono i temi esaminati in modo più approfondito nel nuovo documento, proposti secondo una logica di normativa partecipata, come sintesi di sperimentazioni e condivisione elaborate nelle scuole italiane. Alla luce del DPR n.394 art.45 com.4 del 31/8/99 che disciplina l’iscrizione scolastica di alunni non italofofoni e del nuovo documento “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni non italofofoni” (C.M.4233/2014), viene formulata la proposta di un protocollo di accoglienza degli alunni non italofofoni per il Liceo “F. Buonarroti” di Pisa, intesa come aggiornamento del precedente protocollo, in vigore fino all’a.s. 2023/2024.

Il protocollo contiene i criteri, i principi e le indicazioni per definire pratiche reali ed efficaci di

accoglienza e di inserimento degli studenti non italofoeni nella scuola, muovendo da un contesto interculturale che mette in accordo fra loro la scuola e i suoi operatori, gli studenti, le famiglie e il territorio, al fine di:

- favorire l'inserimento di alunni non italofoeni nel contesto scolastico, individuando modalità nel rispetto delle singole situazioni
- garantire il successo scolastico e formativo e prevenire eventuali dispersioni e/o abbandoni
- favorire le relazioni e la comunicazione con le famiglie
- favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale
- proporre modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana
- proporre percorsi orientativi
- promuovere l'Educazione alla Cittadinanza italiana, attiva e responsabile.

Il protocollo prevede quattro momenti:

- Amministrativo-burocratico (l'iscrizione)
- Comunicativo-Relazionale (fase della conoscenza)
- Educativo-didattico (individuazione del livello di partenza, sia da un punto di vista linguistico che disciplinare, assegnazione della classe, accoglienza, insegnamento/apprendimento dell'italiano L2, educazione interculturale)
- Sociale (rapporti con il territorio)

Tutela dei minori non italofoeni

Premessa imprescindibile, la tutela dei minori. Un ricco quadro normativo sancisce la tutela dei minori non italofoeni, come del resto quelli italiani, in quanto persone aventi diritti e doveri, che prescindono dalle origini nazionali.

- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, art 2 (ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella Dichiarazione, senza distinzione alcuna...)
- la Costituzione Italiana art.34 (La scuola è aperta a tutti)
- la Convenzione dei Diritti del Fanciullo New York 20 novembre 1989, art.2 (principio di non discriminazione)
- ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, Legge n.176 27 maggio 1991
- la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno)
- la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, art 14 (ogni individuo ha diritto all'istruzione)
- la legge sull'immigrazione n.40 del 6 marzo 1998 e il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 98 tutelano il diritto di accesso a scuola del minore straniero (interventi in favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli immigrati)
- la Legge n.189 del 30 luglio 2002, conferma le procedure di accesso a scuola del minore straniero favorendone l'accoglienza e l'integrazione
- il DPR 275/99 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche prevede soluzioni di flessibilità adattate ai singoli contesti scolastici
- il DPR n.394 del 31 agosto 1999, reca norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- la legge n.53 del 28 marzo 2003 introduce la personalizzazione dei piani di studio per percorsi

educativi adeguati ai singoli studenti

- il documento di indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 23 ottobre 2007, (a cura dell’Osservatorio Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione del dicembre 2006), definisce i principi e le azioni fondamentali di un possibile modello italiano.
- Il DPR n.122 del 22 giugno 2009, regolamento recante il coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti
- la Circ. Ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006 definisce le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
- la Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.

Alla luce di questo quadro normativo, l’educazione interculturale definisce lo sfondo per pensare percorsi formativi per alunni non italofofoni, in un contesto di attività che, nella prassi della vita quotidiana, sono rivolte a tutti, nel rispetto di forme democratiche di convivenza e di educazione alla cittadinanza attiva, in una logica di confronto, dialogo e apertura al riconoscimento delle molteplici identità. A tal proposito, i risultati relativi a strategie di integrazione scolastica di alunni non italofofoni sono stati raccolti negli ultimi anni secondo un criterio di indagine internazionale a cura di OCSE-PISA. Criticità e punti di forza emersi costituiscono un valido punto di riferimento per l’adozione di misure strategiche di integrazione e accoglienza.

Gli studenti di origine straniera del Liceo Buonarroti

In parallelo all’aumento delle iscrizioni, anche il numero di alunni non italofofoni nel nostro liceo, infatti, è aumentato, dal 2017 al 2024, pur mantenendo una percentuale media del 5%. Una presenza più evidente si ha nel Liceo Linguistico con punte dell’11% nell’a.s. 2021/2022 e tra il 10% e il 9,2% rispettivamente nel 2020/2021 e nel 2022/2023. In controtendenza sono le percentuali per il Liceo Scientifico ordinario, in cui la presenza di alunni provenienti da altri Paesi non supera il 3%. Successo e dispersione scolastica restano coerenti con numeri così bassi. Non è altrettanto semplice definire il successo scolastico di questi alunni. Le percentuali di ripetenti rispetto al totale restano ben al di sotto del 50%: nell’a.s. 2021/2022, ad esempio, su 9 ripetenti in prima 4 sono non italofofoni; nello stesso anno in quinta su 5 ripetenti 1 è non italofofono; nell’a.s. 2022/2023 su 13 alunni ripetenti iscritti alla seconda classe 4 sono di origine non italofofona. Per quel che riguarda l’anno scolastico corrente gli studenti non italofofoni non ammessi alla classe successiva sono 2 su 9 in prima, nessuno su 4 in seconda, 1 su 10 in terza, nessuno su 5 in quarta e 4 su 9 in quinta. Per quel che riguarda la provenienza, circa la metà degli allievi pur essendo nati in Italia non possiede la cittadinanza italiana e si rileva, negli anni (dal 2017 al 2023) una presenza maggioritaria e costante di allievi di origine albanese (circa il 30%), seguiti da allievi di origine filippina (circa il 14%). Non rilevante nei numeri la presenza di allievi di altre provenienze (Cina, Maghreb, Sud America, Sud Est Asiatico). Soltanto negli ultimi tre anni il Liceo ha accolto ragazzi arrivati in Italia da meno di un anno (i N.A.I.) specchio del quadro geopolitico attuale, dal momento che un allievo era proveniente dall’Ucraina e due dalla Georgia.

I dati appena riportati delineano il quadro di un’utenza non italofofona prevalentemente di seconda generazione, di cui si suppone una scolarizzazione quasi del tutto avvenuta nel nostro Paese. Quindi, fatta eccezione che per i N.A.I., le criticità maggiori non riguardano l’aspetto comunicativo bensì l’uso dell’Italiano come Lingua Seconda in situazioni decontestualizzate, come appunto la comprensione, la rielaborazione e l’esposizione dei contenuti disciplinari. A tal proposito è necessario sottolineare che studenti non italofofoni scolarizzati in Italia e studenti neoarrivati necessitano di strategie didattiche

diversificate, consapevoli che il rischio di insuccesso scolastico e abbandono a cui sono esposti gli ultimi è maggiore.

Occorre dunque conoscere il quadro complessivo degli alunni presenti nella scuola, sapendo che possono essere:

- *alunni con cittadinanza non italiana, nati in Italia* da genitori di nazionalità non italiana, cui devono essere applicate le norme previste per i cittadini non italofoeni.
- *alunni con ambiente familiare non italofoeno*; vivono in famiglie con competenze linguistiche limitate che non possono garantire un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura della lingua italiana e che presentano una sorta di insicurezza linguistica.
- *minori non accompagnati*, provenienti da altri Paesi, privi di assistenza e rappresentanza dei familiari. Per questi alunni è prevista l'adozione di strategie compensative personalizzate.
- *alunni figli di coppie miste*: uno dei genitori è di origine straniera, hanno cittadinanza italiana e per loro il bilinguismo è un elemento proficuo sia a livello cognitivo che emotivo.
- *alunni arrivati per adozione internazionale*: risultano spesso degli invisibili perché con l'adozione sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Dove richiesto è previsto un percorso personalizzato con interventi specifici per consolidare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento.

Parte seconda

Protocollo di Accoglienza

Accoglienza

Il protocollo di accoglienza prevede una serie di adempimenti e provvedimenti al fine di stabilire e formalizzare il rapporto fra lo studente non italofoeno, la sua famiglia e l'istituzione scolastica.

Indicazioni Operative

- ✓ accompagnamento dello studente e della famiglia non italofoeni al momento dell'iscrizione
- ✓ individuazione e scelta della modulistica in lingua
- ✓ raccolta della documentazione relativa al percorso scolastico
- ✓ colloquio conoscitivo a carico di una commissione composta ad hoc da docenti delle materie di indirizzo per il Liceo Scientifico, per il Liceo opzione Scienze Applicate, per il Liceo Linguistico EsaBac, finalizzato all'accertamento delle competenze minime previste dal curriculum d'istituto per la classe di destinazione, a partire dalla classe seconda
- ✓ inserimento nella classe
- ✓ iniziative per l'apprendimento della lingua italiana L2
- ✓ predisposizione di Percorsi Didattici Personalizzati
- ✓ valutazione degli apprendimenti in riferimento agli obiettivi del PDP
- ✓ valorizzazione delle diversità linguistiche

Iscrizione

1. per i minori con cittadinanza non italiana, l'art.45 del DPR n.349/1999 prevede l'iscrizione in corso d'anno, al momento in cui lo studente arriva in Italia
2. per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali

In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria le informazioni essenziali circa l'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome, cognome, data di nascita, residenza). Il modulo è online e può essere adattato dalla scuola.

- *Iscrizione a inizio anno scolastico*: a partire dal 2013/14 le iscrizioni presso le scuole statali sono solo online. Le famiglie possono registrarsi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e poi compilare il modulo predisposto dalla scuola. Nel portale del Ministero, al link IO PARLO LA TUA LINGUA, il Ministero ha provveduto a tradurre in diverse lingue le informazioni utili alla compilazione dei moduli di iscrizione. Nel caso in cui le famiglie non abbiano a disposizione un computer con collegamento internet, possono rivolgersi a qualunque scuola del territorio.
- La domanda va compilata anche nel caso in cui la famiglia del minore si trovi in posizione di irregolarità. La procedura non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio, né per il minore, né per la sua famiglia
- *Iscrizione in corso d'anno*: qualora l'iscrizione avvenga ad anno scolastico iniziato, l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. Anche in questo caso lo stato di irregolarità non pregiudica l'iscrizione. In via generale gli studenti non italofoeni vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, ma la scuola, su criteri specifici e tenendo conto delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dello studente, può procedere all'iscrizione ad una classe diversa. Nel caso di minori non italofoeni non accompagnati, abbandonati o privi di genitori, deve essere fatta segnalazione all'autorità pubblica per le procedure di accoglienza e affido o rimpatrio assistito (art 32 D.Lgs n.286/1998).

Accompagnamento dello studente e della famiglia per i neoarrivati

Nell'ambito dei compiti attribuiti alla scuola dal DPR 394/99 art.45, le persone coinvolte nella prima fase dell'accoglienza sono:

- Il Dirigente Scolastico
- Il personale di segreteria
- Il referente per l'intercultura/alunni non italofoeni
- La commissione di valutazione del livello di partenza
- Il consiglio di classe
- Il mediatore culturale

Il **Dirigente Scolastico** prende in esame la richiesta di inserimento nel contesto scolastico dello studente neoarrivato e mediante un colloquio con la famiglia raccoglie le informazioni relative al percorso compiuto dallo studente, analizza insieme ad essa le eventuali difficoltà che potrebbero presentarsi e le offerte che la scuola può prospettare. Per l'*individuazione della classe* idonea ad accogliere lo studente si terrà presente del percorso compiuto dallo studente, della sua età anagrafica, della presenza di altri studenti della stessa lingua che possano fungere da tutor, del numero di studenti presenti nella classe, del numero di studenti non italofoeni già presenti nella classe, della normativa di riferimento. Al fine di agevolare e favorire un positivo processo di apprendimento e per garantire un'efficace inclusione degli studenti non italofoeni, la scuola avrà cura di rispettare quanto previsto dalla Circolare n.2 /2010, che fissa il limite massimo di presenza di studenti non italofoeni nelle singole classi.

È previsto, secondo questa normativa, che il numero degli studenti con cittadinanza non italiana non possa superare il 30% del totale degli iscritti. Il limite può essere innalzato qualora gli studenti non italofofoni siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche

La **Segreteria**, alla richiesta di iscrizione, provvede all'iter burocratico fornendo la *modulistica in lingua* predisposta dal Ministero (Io parlo la tua lingua). Raccoglie i dati e la documentazione seguendo la normativa: la scuola richiede in particolare la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, quando possibile i programmi svolti nella scuola d'origine, attestati, dichiarazioni) che specifichi gli studi compiuti nel Paese d'origine. In mancanza di tale documentazione, il dirigente scolastico può contattare l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dello studente e degli studi effettuati.

Il **Referente L2**, in collaborazione con la Dirigenza e la Segreteria, coordina e segue le fasi dell'accoglienza, fa da tramite con i Consigli di Classe attraverso il Coordinatore, con i Mediatori linguistici, stabilisce contatti con Enti Locali, Servizi e Associazioni per percorsi mirati soprattutto in riferimento all'acquisizione dell'italiano L2.

La **Commissione di valutazione del livello di partenza** accerta i livelli di competenza nelle materie di indirizzo attraverso un colloquio orale o realizzando delle prove scritte in una lingua ponte da individuare in base alle peculiarità del candidato.

Il **Consiglio di Classe** rileva i bisogni specifici di apprendimento, condivide le linee di programmazione personalizzata rivolta agli studenti non italofofoni, propone, quando possibile ossia qualora non sussistano criticità linguistiche tali da impedirgli, una programmazione sulla base delle soglie minime di accettabilità individuate dai dipartimenti disciplinari. (Nei casi di soggetti senza alcuna conoscenza della lingua italiana è consentito l'utilizzo di una lingua ponte per l'accertamento degli apprendimenti e per veicolare contenuti e conoscenze da parte dei docenti).

Il **Mediatore linguistico**, ove è presente, fornisce un supporto al consiglio di classe in riferimento ad informazioni che può acquisire direttamente dallo studente e dalla famiglia e stabilisce con il Consiglio di Classe un percorso di mediazione linguistica finalizzato in primo luogo alla conoscenza e all'utilizzo della lingua italiana.

Documentazione

Successivamente all'iscrizione, la **segreteria scolastica** richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti, che secondo la normativa può essere prodotta in autocertificazione anche per cittadini non italofofoni (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza):

- **Permesso di soggiorno e documenti anagrafici:** viene rilasciato ad uno dei genitori se l'alunno ha meno di 14 anni, direttamente all'alunno se li ha già compiuti. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetta la ricevuta della questura attestante la richiesta. In mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore non italofono poiché la situazione non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. Non vi è obbligo da parte della scuola di denunciare la condizione di soggiorno irregolare.
- **Documenti sanitari:** la scuola è tenuta ad accertare se gli alunni non italofofoni sono stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è sprovvisto la scuola può indirizzarlo ai servizi sanitari. In ogni caso la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola e la frequenza. Se il minore e la famiglia dichiarano di non voler provvedere alle vaccinazioni, la scuola segnala il caso alla ASL di competenza.

La valutazione

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, secondo il DPR 394/1999, art.45. Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica DPR n.122/2009, art. 1 (finalità e caratteri della valutazione). L'art. 4 del DPR n.275/99 relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo che esse operino nel "rispetto delle norme nazionali". Pertanto, gli studenti non italofoeni hanno diritto:

- ad una valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio Docenti.
- all'assegnazione del voto espresso in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento
- all'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento.
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata (Lg. 104/2012) o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Lg.170/2010 o in presenza di altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui BES emanata il 27 dicembre 2012.

La valutazione degli studenti non italofoeni pone diversi ordini di questioni che possono riguardare le modalità di valutazione e certificazione, ma anche la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario che la scuola favorisca con specifiche strategie, percorsi personalizzati, con possibili adattamenti dei programmi, garantendo una valutazione per studenti non italiani che tenga conto della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e le successive norme di chiarimento rafforzano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni non italofoeni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che documentino alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. Questi interventi didattici dovranno risultare tuttavia di natura transitoria e solo in via eccezionale si dovrà ricorrere a **piani didattici personalizzati** (Nota Ministeriale 22 novembre 2013). Il riferimento in questo caso è agli alunni neoarrivati ultra-tredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri Paesi e la mancanza della cittadinanza italiana. Occorre inoltre tener conto dell'opportunità di prevedere una valutazione per gli studenti non italofoeni modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

Il PDP per alunni con svantaggio linguistico

Il PDP è previsto dalla normativa vigente sui BES:

- Direttiva Ministeriale *"Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* del 27/12/2012.
- Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
- Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. *22 novembre 2013. Prot. n. 2563*
- Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica: concetti chiave e orientamenti per l'azione. Dicembre 2013

- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri. Febbraio 2014

e può essere compilato nel caso in cui un alunno non italofono, in situazione temporanea di svantaggio linguistico, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.

I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP sono i seguenti:

- informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell'alunno;
- risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze in ingresso;
- livello di scolarizzazione dell'alunno;
- durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia;
- lingua di origine.

Una volta deliberato **in via eccezionale** (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013), il PDP viene adottato per il tempo ritenuto **strettamente necessario** ad un adeguato recupero, e sulla base di esso verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio; esso può essere eventualmente riformulato l'anno successivo sulla base dei progressi linguistici compiuti dall'allievo, ricordando però di privilegiare le strategie educativo didattiche rispetto alle misure dispensative per la **natura transitoria di tali interventi**. Nella valutazione degli alunni non italofoeni è necessario considerare la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'italiano come L2, prospettando il raggiungimento degli obiettivi in termini che possono non essere a breve termine.

L'acquisizione della lingua adeguata allo studio è un traguardo alto, che va perseguito con costanza e determinazione, ma è valutabile, soprattutto, nei progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, nella progressiva acquisizione di un metodo di studio, nell'impegno e nella partecipazione costante ai corsi L2.

Per far sì che al termine del corso di studi l'alunno non italofono ottenga un diploma equivalente a quello degli altri studenti, è consigliabile infatti, limitare il PDP alle situazioni di reale necessità, passando a una programmazione curricolare, non appena possibile.

Per facilitare il lavoro dei docenti che dovranno elaborarlo, la referente L2 e i docenti L2 saranno a disposizione dei coordinatori di classe, i quali chiederanno ai docenti delle diverse aree disciplinari di definire i nuclei tematici, le misure dispensative e compensative adottabili per lo studente.

Il consiglio di classe potrà, anche, elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongono una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico. Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato.

Quando l'alunno raggiungerà il livello adeguato (B1) si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline. Per fare ciò, è necessaria la maggior collaborazione possibile tra il docente di L2 e il consiglio di classe così da permettere la corretta valutazione dello studente, sia in itinere, sia al termine dell'anno. A tal fine, una volta deliberato e redatto, il PDP rimarrà a disposizione del consiglio di classe e andrà consegnato (in copia cartacea e formato elettronico) alla segreteria da inserire nel fascicolo personale dell'alunno.

È cura del Dirigente Scolastico verificare che i consigli di classe, quando necessario, elaborino il PDP, operino didattiche diversificate ed esprimano le valutazioni sulla base degli obiettivi minimi decisi caso per caso.

(Vedi Allegato 1: *Modello PDP per alunni con svantaggio linguistico*)

Gli esami

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti non italofoeni, ma solo

per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. È importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti non italofoeni e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

L'insegnamento dell'Italiano come seconda lingua

Nelle scuole secondarie di secondo grado, l'apprendimento dell'Italiano come lingua 2 è di cruciale importanza per il successo formativo dello studente non italofono. Alcune peculiarità connotano il percorso didattico

dell'italiano L2:

- esso rappresenta un campo di intervento didattico specifico quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione e al tempo stesso in transizione perché è destinato a risolversi e a esaurirsi nel tempo nel momento in cui gli studenti diventano padroni della lingua italiana, tanto da essere in grado di seguire le attività didattiche comuni alla classe.
- diversi sono i tempi richiesti per l'apprendimento dell'italiano L2 per la comunicazione di base da quelli richiesti per l'apprendimento dell'italiano lingua veicolare di studio per apprendere i contenuti disciplinari. Il primo percorso richiede alcuni mesi, il secondo è un percorso che richiede molto più tempo, il cammino è lungo e deve coinvolgere tutti i docenti della classe.
- ogni docente deve assumere il ruolo di "facilitatore di apprendimento" per il proprio ambito disciplinare e prevedere per un tempo lungo attenzioni mirate a forme molteplici di facilitazioni che sostengano l'apprendimento dell'italiano settoriale, astratto, riferito a saperi e concetti disciplinari.
- l'acquisizione di un italiano "concreto" e contestualizzato per comunicare nel "qui e ora" è facilitato da situazioni di apprendimento misto ed eterogeneo: gli alunni non italofoeni imparano infatti a scuola e fuori dalla scuola negli scambi quotidiani con i pari. Per apprendere l'italiano L2 per comunicare, i pari italofoeni sono la vera occasione linguistica e il modello d'uso al quale riferirsi.

Attività per gli alunni neoarrivati

Per imparare rapidamente la lingua italiana L2 l'alunno viene inserito subito nella classe di appartenenza. Al tempo stesso la scuola promuove:

- laboratori linguistici con insegnanti che si rendono disponibili nelle ore extrascolastiche
- attività di laboratorio linguistico con studenti italofoeni
- l'intervento di mediatori linguistici che affiancano i docenti in alcune discipline durante l'orario della mattina
- la collaborazione con Associazioni, Enti, CTI per l'insegnamento/apprendimento dell'italiano L2.

Gli obiettivi di questa prima fase sono:

- lo sviluppo delle capacità di ascolto e produzione orale
- l'acquisizione delle strutture linguistiche di base
- lo sviluppo della capacità tecnica di lettura/scrittura.

Il modello di insegnamento di riferimento è quello integrato, che permette agli alunni di acquisire la lingua per comunicare più rapidamente soprattutto nelle interazioni quotidiane fra pari.

Per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della programmazione è importante far riferimento al Quadro Comune Europeo per le lingue che dà indicazioni utili per la conoscenza degli allievi, la rilevanza

dei bisogni, la programmazione delle attività, la valutazione (Consiglio d'Europa 2002).

Le fasi dell'apprendimento

Solitamente gli alunni non italofoeni inseriti nella scuola attraversano tre diverse fasi:

La fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare. Questa fase corrisponde all'acquisizione dei livelli A1 e A2 dell'italiano. È il livello che deve prevedere un intervento specifico (laboratorio di italiano) con questi obiettivi:

- Sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali
- Acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più usate)
- Acquisizione e riflessione sulle strutture grammaticali di base
- Consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2

La fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio: è la fase più complessa e delicata in cui è previsto il consolidamento degli strumenti e dei materiali didattici, affinando le modalità di intervento di tipo linguistico. Gli obiettivi sono:

- Rinforzare e sostenere l'apprendimento della L2 come lingua di contatto
- Fornire competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare all'apprendimento comune.
- Lo studente non italofono impara l'italiano per studiare ma al tempo stesso impara studiando. I docenti diventano i facilitatori di questo percorso, sostenuto da glossari plurilinguistici, testi e strumenti multimediali semplificati.

La fase degli apprendimenti comuni: l'italiano L2 resta in questa fase sullo sfondo e fornisce ai docenti di classe modalità di comprensione delle difficoltà ancora presenti per intervenire con azioni valide per tutta la classe.

Valorizzare la diversità linguistica

Il documento "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri" del 2014, a fronte del riconoscimento e della valorizzazione delle situazioni di bilinguismo, indica alcune modalità di riconoscimento della diversità linguistica, che suggeriscono ulteriori interventi che possono essere messi in pratica.

- ✓ Segni di accoglienza: è utile pensare ad un dépliant di presentazione della scuola e della sua offerta formativa in diverse lingue
- ✓ Rilevare competenze e capacità: per conoscere gli studenti neo inseriti sarà utile avvalersi di schede d'ingresso e questionari in versione bilingue che possono essere messe a punto dai dipartimenti
- ✓ disciplinari, al fine di accertare la reale situazione di partenza, soprattutto per cogliere capacità logico- matematiche e di comprensione di un testo proposto nella lingua d'origine
- ✓ Storie bilingui: attraverso la diffusione di testi in versione bilingue o plurilingue, si possono far conoscere a tutti gli alunni esempi di un patrimonio narrativo ampio e intrecciato, presentando alla classe lingue, scritture, alfabeti differenti. Utilizzare il bilinguismo può facilitare una prima lettura in italiano di un testo da parte dello studente non italofono
- ✓ Parole per studiare: per facilitare la comprensione di un contenuto di studio, può essere utile, nella fase iniziale, proporre una breve lista di termini/chiave o un piccolo glossario bilingue inerenti temi e discipline
- ✓ Lo scambio tra le lingue: all'interno di termini trattati nel curricolo comune si può trovare il modo di presentare la ricchezza delle lingue, facendo ad esempio cenno ai prestiti linguistici che

da sempre intercorrono tra una lingua ed un'altra, proponendo di scoprire come si nomina uno stesso oggetto o come si declina un nome in differenti lingue

- ✓ L'insegnamento delle lingue anche non comunitarie: interessante potrebbe risultare l'avviamento di corsi di insegnamento delle lingue diffuse fra gli studenti presenti nella scuola, aperti a tutti gli studenti.